

PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DI
Servizio di progettazione e stampa Rapporto di Sostenibilità

CIG Z90301D0D5

LETTERA DI INVITO

Indice

PREMESSE.....	3
1. RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	3
2. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI	3
4. DURATA DEL CONTRATTO	4
5. RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
6. CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO	5
7. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	5
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	6
9. ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE	6
9.13. GARANZIA DEFINITIVA.....	7
10. DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI.....	8
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO.....	8
12. RESPONSABILITÀ PER DANNI	9
13. RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA.....	9
14. PENALI	9
15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO	10
16. FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE.....	11
17. PAGAMENTI.....	11
18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
19. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	12
20. IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA ED ENTITA' TOTALE DELL'AFFIDAMENTO.....	12
21. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI.....	13
22. MODALITA', TERMINI DI PRESENTAZIONE E VALIDITA' DELLE OFFERTE.....	13
23. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	14
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR Reg UE n 679/2016 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i.....	14

PREMESSE

La presente lettera di invito contiene le informazioni relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura avente ad oggetto l'affidamento del contratto per "la progettazione e stampa del Rapporto di Sostenibilità economica, ambientale e sociale della Camera di commercio di Cosenza", tramite pubblicazione di apposita Richiesta D'Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

La Camera di commercio ha stabilito di procedere all'affidamento del contratto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito per brevità: **Codice dei contratti**) e finalizzata alla selezione di un operatore economico di consolidata esperienza e di adeguata capacità tecnico-economica (di seguito per brevità: **Fornitore**) cui affidare il contratto in oggetto secondo il criterio del minor prezzo.

1. RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1.1 Camera di Commercio di Cosenza – Via Calabria n. 33, 87100 COSENZA – sito web: www.cs.camcom.gov.it Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Rosarita De Rose – Posta elettronica: rosarita.derose@cs.camcom.it – Tel. +39.0984.815.213.
- 1.2 Eventuali chiarimenti relativi alla procedura possono essere richiesti tramite piattaforma MEPA, entro e non oltre le ore 11:00 del terzo giorno antecedente la scadenza di presentazione delle offerte. I suddetti chiarimenti, così come le eventuali informazioni integrative che la Camera ritenesse utili, saranno comunicate ai soggetti interessati e, se del caso, a tutti gli altri operatori economici invitati tramite la piattaforma MEPA. Le imprese che intendono inviare le loro offerte dovranno tenere conto dei chiarimenti e delle eventuali informazioni integrative fornite dall'Amministrazione, ai fini della formulazione delle stesse.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Oggetto del contratto è la fornitura del servizio di progettazione, impaginazione, correzione bozza, studio grafico, format digitale e stampa su carta riciclata di n 50 volumi del Rapporto di sostenibilità economica, ambientale e sociale 2020 della Camera di commercio di Cosenza.
- 2.2 Il Fornitore deve fornire tutti i servizi e i beni oggetto delle presenti specifiche con organizzazione a suo completo carico ed a suo completo rischio, in coordinamento con l'ufficio competente, secondo le richieste dell'ente e proponendo soluzioni grafiche e alternative (almeno 2) adeguate alla tipologie di documento. Dovrà infine consegnare i volumi al piano.
- 2.3 La sede presso la quale si richiede la consegna è di seguito indicata:
 - Sede Principale CCIAA Cosenza: Via Calabria n. 33 – Cosenza

3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

3.1

TIPOLOGIA
SERVIZI TECNICI:
progettazione, impaginazione, correzione bozza, tabelle, immagini, studio grafico, format digitale e stampa su carta riciclata di n 50 volumi del Rapporto di sostenibilità economica, ambientale e sociale 2020 della Camera di commercio di Cosenza. Il Fornitore deve fornire tutti i servizi e i beni oggetto delle presenti specifiche con organizzazione a suo completo carico ed a suo

completo rischio, in coordinamento con l'ufficio competente, secondo le richieste dell'ente e proponendo soluzioni grafiche e alternative (almeno 2) adeguate alla tipologie di documento. Dovrà infine consegnare i volumi al piano.

Totale pagine ciascun volume n 120/150.

Caratteristiche per la stampa volumi

Stampa in digitale dei volumi

Copie in numero di 50

Quattro colori + quattro

Formato aperto cm. 41 x 29

Formato chiuso cm. 20,5 x 29

Carta Edizione bianca da gr. 120

Allestiti a broccura

Realizzazione copertina

Carta rivestimento patinata lucida gr. 150

Plastificazione lucida dei fogli di rivestimento.

Utilizzo carta riciclata

Presenza visione da parte dell'offerente del volume oggetto della fornitura presso CCIAA di CS.

Presenza visione della prova da stampare da parte dell'ente presso CCIAA di CS.

Consegna prova di ristampa presso CCIAA di CS.

Consegna definitiva dei 50 volumi al piano presso CCIAA di CS.

4. DURATA DEL CONTRATTO

4.1. Il contratto ha la durata necessaria alla fornitura di cui al paragrafo precedente, al massimo entro 30gg dall'affidamento.

5. RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità: **RUP**).

5.2. Il Fornitore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (**Responsabile del servizio per conto del Fornitore**) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto. Il Responsabile del servizio per conto del Fornitore provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del RUP.

- 5.3. L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Fornitore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel contratto, nonché di svolgere controlli di rispondenze e qualità.
- 5.4. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme a quanto pattuito nei documenti contrattuali, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva si procederà alla contestazione ed all'applicazione delle penali previste all'articolo concernente l'intestazione "Penali".
- 5.5. Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.
- 5.6. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Camera non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che l'Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

6. CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO

- 6.1. Tutte le richieste da parte dell'Amministrazione avverranno a cura del RUP.
- 6.2. Nel rispetto delle linee guida comunicate dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a:
 - a. indicare un recapito di posta elettronica certificata e un recapito telefonico;
 - b. indicare il nominativo di un referente unico per l'amministrazione (Responsabile del servizio per conto del Fornitore), per gli aspetti organizzativi e tecnici e per la soluzione tempestiva di eventuali criticità.

7. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 7.1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 7.2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 7.3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 7.4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
- 7.5. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- 7.6. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti.
- 7.7. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare al Fornitore (corrispettivo) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.

- 7.8. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Camera ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 8.1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso (ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati), di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
- 8.2. Il Fornitore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
- 8.3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte del Fornitore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
- 8.4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 8.5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 8.6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
- 8.7. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del GDPR Reg UE n 679/2016 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- 8.8. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

9. ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 9.1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- 9.2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito. Pertanto è tenuto a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza ed a consentire all'Amministrazione di verificarne la conformità alle caratteristiche pattuite.
- 9.3. Le forniture, i servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nell'Offerta, nonché a quanto stabilito nel presente documento e nel bando MEPA di riferimento. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle

di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Dovrà quindi essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc. ed osservare tutte le prescrizioni di legge sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale.

- 9.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione.
- 9.5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Amministrazione o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
- 9.6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
- 9.7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate dall'Amministrazione dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione.
- 9.8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.
- 9.9. Il Fornitore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza, di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che gli derivano dall'esecuzione del contratto e dalla legge.
- 9.10. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
- 9.11. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, in virtù di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-ter del D.L. 83 del 22 giugno 2012 convertito dalla legge n. 134/2012, la Camera si riserva di mettere in atto in atto tutte le misure e cautele possibili per evitare l'inadempimento, ivi compresa la richiesta di produzione di copie di dichiarazioni fiscali e relative quietanze di versamento.
- 9.12. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

9.13. **GARANZIA DEFINITIVA**

- 9.14. Il Fornitore dovrà costituire, **prima della sottoscrizione del contratto**, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione per un

importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, ai sensi, per gli effetti e con le modalità stabilite all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

- 9.15. L'eventuale fideiussione/polizza dovrà essere intestata alla Camera di Commercio di Cosenza e conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 9.16. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia, anche dopo la conclusione del medesimo, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
- 9.17. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).
- 9.18. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

10. DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

- 10.1. Il Fornitore non può sospendere le prestazioni oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
- 10.2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.
- 10.3. In tal caso è fatta comunque salva, in capo all'Amministrazione, la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Camera e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
- 10.4. Ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

- 11.1. È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. 50/2016.
- 11.2. La cessione del credito potrà essere eseguita solo in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs 50/2016.
- 11.3. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

12. RESPONSABILITÀ PER DANNI

- 12.1. È a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione;
- 12.2. Ogni eventuale giudizio che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, è a carico del Fornitore, tenendo indenne e manlevando totalmente l'Amministrazione ed i suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

13. RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

- 13.1. Il Fornitore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 13.2. Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
- 13.3. L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.
- 13.4. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

14. PENALI

- 14.1. In caso di inadempimenti da parte del Fornitore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:
- in caso di ritardata effettuazione delle prestazioni richieste oltre il termine massimo previsto verrà applicata la penale pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, per ogni giorno di ritardo. A tal fine farà fede la data di ricezione dell'ordine inviato tramite posta elettronica certificata o fax;
 - in caso di ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nella presente lettera di invito, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato.
- 14.2. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 14.3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 14.4. L'ammontare delle penali applicate in base alla presente lettera di invito sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla "garanzia definitiva". In ogni

caso, l'applicazione delle penali non è condizionata all'emissione di nota di credito o altro documento da parte del Fornitore.

- 14.5. Il Fornitore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dalla presente lettera di invito per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione, entro i termini previsti.
- 14.6. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali stesse, così come non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

- 15.1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell'IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 15.2. Oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lg. n. 50/2016, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva:
- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "obblighi di riservatezza", "divieto di sospensione delle prestazioni", "divieto di cessione del contratto e di cessione del credito", "responsabilità per violazione di diritti di privativa", "tracciabilità dei flussi finanziari";
 - c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall'Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
 - d. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
 - e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
- 15.3. La risoluzione del contratto comporta l'obbligazione del Fornitore di indennizzare l'Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell'Amministrazione, per via diretta o tramite affidamento a terzi dell'esecuzione degli stessi.
- 15.4. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l'originario aggiudicatario, sono più di cinque. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

- 15.5. Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
- 15.6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, così come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 15.7. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

16. FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

- 16.1. Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e l'applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

17. PAGAMENTI

- 17.1. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica utilizzando il codice univoco ufficio UF1HGH esclusivamente mediante bonifico bancario sul/i conto/i di cui al paragrafo successivo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse o entro il maggior termine cui il Fornitore si impegnerà con la propria offerta, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative e di regolarità contributiva e previo riscontro e verifica della regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore del contratto, se diverso da RUP. In particolare, le fatture si intendono ricevute alla data risultante dal protocollo in entrata dell'Amministrazione e si intendono pagate alla data di emissione del mandato di pagamento. Ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.P.R. 254/2005, le spese di bonifico sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.
- 17.2. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore devono essere intestate alla Camera di Commercio di Cosenza, C.F. 80001370784, via Calabria 33 – 87100 Cosenza e riporteranno il codice CIG attribuito alla procedura e le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, nel rispetto della normativa di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.
- 17.3. Le fatture non saranno mandate in pagamento e la loro ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non rispondano alle suddette prescrizioni o non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate.
- 17.4. Il termine per il pagamento è interrotto allorché l'Amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito.
- 17.5. L'Amministrazione si riserva di trattenere direttamente dagli importi fatturati quanto dovuto dal Fornitore per l'applicazione delle penali e nei casi previsti dalla legge per violazione degli obblighi di cui all'articolo della presente lettera di invito concernente gli "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro".
- 17.6. Il Fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
- a. il Fornitore si impegna a comunicare tramite apposita dichiarazione gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del Fornitore tramite la compilazione della domanda di partecipazione alla presente lettera di invito. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. sul quale la Camera effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
 - b. il Fornitore assume fin d'ora tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c. tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti nei confronti degli altri operatori in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
 - d. gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) attribuito alla procedura.

19. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 19.1. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

20. IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA ED ENTITA' TOTALE DELL'AFFIDAMENTO

- 20.1. L'importo posto a base di gara per la prestazione complessivamente intesa è pari ad € **5.000,00** incluso IVA come per legge.
- 20.2. Ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 gli operatori economici forniranno, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procederà secondo quanto indicato al comma 2 del citato art. 97. Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procederà secondo quanto indicato al comma 2 bis del citato art. 97. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- 20.3. E' prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis. Comunque l'esclusione automatica non opera se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

- 20.4. L'Amministrazione non è vincolata a garantire i livelli di spesa sopra indicati poiché il ricorso alla prestazione è condizionato da fattori che ne impediscono la precisa definizione. Pertanto i livelli di spesa effettivi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del quinto, rispetto alla suddetta stima, in considerazione sia delle reali esigenze dell'Amministrazione, sia dell'effettiva disponibilità di bilancio. Non è quindi previsto alcun indennizzo nel caso in cui i corrispettivi vantati dal Fornitore a fronte dei servizi effettivamente richiesti e prestati non raggiungano l'importo indicato o lo superino entro i suddetti limiti.
- 20.5. Il prezzo offerto si intenderà fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, onnicomprensivo di ogni onere e spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto e la consegna nei locali che saranno indicati dal Provveditore della Camera, e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità, salvo quanto previsto in caso di rinnovo espresso. A tal fine il Fornitore dovrà prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio (fornitura), al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un preventivo equo e remunerativo per il Fornitore stesso.
- 20.6. Il Fornitore aggiudicatario sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dallo stesso dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso allo stesso così corrisposto.
- 20.7. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 smi si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari ad Euro 0,00 (zero/00).

21. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di in possesso di abilitazione attiva sul MEPA per il bando "Servizio di stampa e grafica", a condizione che non abbiano avuto rapporti contrattuali con l'Amministrazione nei 3 mesi precedenti alla pubblicazione della RDO, in osservanza al principio di rotazione di cui all'art. 36 c. 1 del D.lgs. 50/2016.

22. MODALITA', TERMINI DI PRESENTAZIONE E VALIDITA' DELLE OFFERTE

- 22.1. La presentazione dell'offerta implica accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nella presente lettera di invito.
- 22.2. E' necessario prendere visione del volume oggetto della fornitura **a pena di esclusione** dalla procedura.
- 22.3. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da soggetti delegati diversi dal rappresentante legale o dal direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente, previo appuntamento da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento e fino a 3 giorni lavorativi antecedenti il termine previsto per la presentazione delle offerte.
- 22.4. Dell'avvenuto sopralluogo sarà redatto apposito verbale datato e sottoscritto dal RUP e dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.
- 22.5. L'offerta presentata sulla piattaforma MEPA dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- a. Allegato 1 - Dichiarazione Mod. 1;
 - b. Offerta economica, originata dal sistema;
 - c. Copia del verbale di avvenuto sopralluogo;
- 22.6. Non sono ammesse varianti né offerte parziali rispetto a quanto precisato nella presente lettera di invito.
- 22.7. Nulla è dovuto per gli oneri sostenuti per la redazione dell'offerta.

23. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 23.1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida, purché congrua e validamente formulata. La Camera si riserva altresì il diritto di non procedere ad aggiudicazione alcuna sia laddove ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela sia nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016.
- 23.2. Tutti gli elementi forniti dall'aggiudicatario, in sede di offerta, relativamente al "prezzo" costituiscono formale impegno e saranno parte integrante del contratto.
- 23.3. L'aggiudicazione è subordinata alla verifica di tutti requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla gara.
- 23.4. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
- 23.5. Successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, e per poter procedere alla stipula del contratto, sarà richiesto all'aggiudicatario **di inviare tramite la piattaforma MEPA la "garanzia definitiva" entro tre giorni lavorativi dalla richiesta**. Ai sensi dell'art. 103, c. 3 del D.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR Reg UE n 679/2016 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i..

- 24.1. Si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Camera di Commercio di Cosenza con sede legale in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza – riferimento Segretario Generale Dirigente Avv. Erminia Giorno Telefono: 0984 8151 - PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it.
- 24.2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, la Camera di Commercio Cosenza in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), ha recepito il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy ed informa che i dati personali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
- 24.3. La Camera di Commercio di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali interno (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto del DPO: e.mail: dpo@cs.camcom.it.
- 24.4. E' allegata informativa estesa.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Erminia Giorno)

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."